Protocollo n.	del	
		Al Sig. Sindaco
		del Comune di SANTA VENERINA
OGGETTO: DOMANDA ISCRI CORTE D'ASSISE	ZIONE NELL'ELENCO DEI GIUI D'APPELLO (LEGGE DEL 10 A	DICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI APRILE 1951 N. 287)
II/la sottoscritto/a		
nato/a a		
il	tel	
		n.
del Comune di SANTA VENER	INA ed iscritto/a nelle liste elettora	ali di questo Comune,
	CHIEDE	
previsti dalla legge n. 287/1951	A tale scopo, consapevole delle ipotesi di falsità in atti e dicle	rte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P. hiarazioni mendaci, sotto la sua personale
	DICHIARA	
•		
anno conseguito	presso	città
b) di esercitare la professione	e di	
c) di non incorrere in alcuna 12 della Legge.	delle cause di incompatibilità per	r l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art
SANTA VENERINA, lì		
		IL/LA RICHIEDENTE
Riconosciuto con documento n	ı rilasciato da	ili
N.B.: Se la dichiarazione sottoscr riconoscimento	itta dall'interessato è inviata via fax	o a mezzo posta allegare fotocopia documento d

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

- I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici.
- b) buona condotta morale.
- c) eta non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni.
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi lipo, per i giudici di Corte d'Assise

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 10 - Corti d'Assise d'Appello

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione